

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1922 del 18/04/2018
Oggetto	D.LGS. 152/2006 e D.M. 31/2015. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO UNICO DI BONIFICA", PRESENTATO DALLA SOCIETA' ESSO ITALIANA S.R.L. RELATIVAMENTE ALLA CONTAMINAZIONE RINVENUTA PRESSO IL PROPRIO PUNTO VENDITA CARBURANTI "PVF 1117", UBICATO IN CAORSO (PC) VIA PADANA INFERIORE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1996 del 18/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno diciotto APRILE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.LGS. 152/2006 e D.M. 31/2015. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO UNICO DI BONIFICA", PRESENTATO DALLA SOCIETA' ESSO ITALIANA S.R.L. RELATIVAMENTE ALLA CONTAMINAZIONE RINVENUTA PRESSO IL PROPRIO PUNTO VENDITA CARBURANTI "PVF 1117", UBICATO IN CAORSO (PC) VIA PADANA INFERIORE.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);
- la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Arpa e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle "*Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e ss)*";

Visto:

- le Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0029706 del 18/11/2014);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 484 del 04/05/2015, relativa all'approvazione della "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati" così da consentire il relativo utilizzo a supporto dell'analisi di rischio;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2818 del 21/12/2015, relativa all'approvazione delle "Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica";

Ricordato che:

- con lettera del 13/02/2017 (prot. Arpa n. 1624 del 14/02/2017), la Esso Italiana S.r.l. aveva comunicato, ai sensi del D.M. n. 31/2015, il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nel Punto vendita carburanti denominato "PVF 1117" ubicato sul terreno di proprietà dei Sigg.ri Gian Carlo Lino Imberti e Fabrizia Imberti;
- in relazione alla suddetta comunicazione, con nota prot. n. 1970 del 22/02/2017 questa Struttura aveva chiesto ad Esso Italiana S.r.l. di precisare se la suddetta comunicazione era stata effettuata ai sensi dell'art. 242 oppure ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06;

- con lettera del 12/03/2017, la società Esso Italiana aveva comunicato l'inizio della campagna investigativa che prevedeva la realizzazione di n. 7 sondaggi da allestire a piezometro e l'installazione di n. 3 punti per soil gas;
- con comunicazione del 24/05/2017 (prot. Arpae n. 6438 del 31-05-2017) la Società Arcadis (consulente di Esso Italiana S.r.l.):
 1. aveva trasmesso agli Enti (Arpae, Regione, Ausl e Comune di Caorso) gli esiti analitici del monitoraggio delle acque sotterranee che mostravano il superamento delle CSC per i parametri Idrocarburi totali, Benzene, Toluene, p-Xilene, Mtbe ed Etbe con riferimento alla Tabella 2 dell'Allegato V alla Parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
 2. aveva informato dell'intenzione di proseguire con le attività di messa in sicurezza d'emergenza (consistenti nella aspirazione delle acque contaminate a mezzo di autospurgo);
- con nota prot. n. 7076 del 15/06/2017, questa Struttura aveva ricordato ad Esso Italiana che erano trascorsi i 60 giorni previsti dall'art. 4 – comma 2 – del D.M. n. 31/2015 per riportare i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC e che trovavano quindi applicazione gli adempimenti di cui ai successivi commi 3 e 4 dell'art. 4 del medesimo Decreto Ministeriale;
- con lettera dell'08/08/2017 (prot. Arpae n. 9877 del 11/08/2017), la società Esso Italiana aveva trasmesso agli "Enti" il documento "**Progetto Unico di Bonifica**" ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015;
- con nota prot. n. 10531 del 30/08/2017, la SAC dell'Arpae di Piacenza aveva chiesto alla Società Esso Italiana chiarimenti in relazione alle modalità di autorizzazione dello scarico di acque reflue generato dal previsto impianto di "pump & treat";
- con lettera del 20/10/2017 (prot. Arpae n. 13160 del 20/10/2017), la società Esso Italiana aveva trasmesso, a riscontro della suddetta nota, il documento "*Relazione descrittiva impianto di trattamento acque sotterranee per il successivo scarico in pubblica fognatura*";
- con successiva nota del 27/10/2017 (prot. Arpae n. 13555 del 27/10/2017), la Società Arcadis aveva trasmesso apposita rettifica con la quale specificava che intendeva ricomprendere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue all'interno dell'autorizzazione per le attività di bonifica;
- con nota prot. 95095 del 20/11/2017, l'Azienda USL aveva trasmesso il proprio parere igienico sanitario di cui si riportano le conclusioni: "*...omississ... esaminata la documentazione trasmessaci, ritiene di non avere osservazioni di particolare rilievo da esprimere relativamente all'approvazione del documento di cui trattasi. Si esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza*";

Dato atto che:

- nella conferenza di servizi del 30/11/2017, convocata con nota della SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 14628 del 22/11/2017, è emersa la necessità da parte degli "Enti" di ottenere delle integrazioni in merito al "Progetto Operativo di Bonifica";
- con lettera del 06/02/2018 (prot. Arpae n. 1830 del 07/02/2018) la Società Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso la lettera contenente le integrazioni richieste dagli "Enti" in sede conferenza di servizi. In particolare ha comunicato che la gestione dell'impianto di trattamento e la titolarità dello scarico saranno in capo alla ditta che effettivamente gestirà tale impianto, ovvero la Società **Petroltecnica S.p.a.**;

- con lettera prot. n. 2111 del 12/02/2018 questa Struttura ha riscontrato la suddetta nota della Società Esso Italiana e contestualmente ha chiesto alla Società Ireti, quale gestore della pubblica fognatura, di indicare proprie eventuali prescrizioni da riportare nell'autorizzazione allo scarico;
- con lettera del 09/03/2018 (prot. Arpae n. 4081 del 12/03/2018), la Società Petroltecnica, effettivo gestore dello scarico dell'attività di bonifica (indicato da Esso Italiana S.r.l. nella lettera del 06/02/2018 sopra citata), ha comunicato l'esito (positivo) del sopralluogo effettuato in data 25/09/2017 con la Società Ireti per la verifica del punto di allaccio alla pubblica fognatura;
- con lettera prot. n. RT004462-2018-P del 26/03/2018 (prot. Arpae n. 5024 del 26/03/2018), la Società Ireti ha comunicato, a questa Struttura e al Comune di Caorso, il proprio parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue risultanti dall'attività di bonifica (pump & treat);
- lettera del 05/04/2018 (prot. Arpae n. 5542 del 05/04/2018) con cui la Società Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso il documento "Aggiornamento esiti degli interventi di messa in sicurezza e monitoraggio delle acque sotterranee e posizionamento piezometro integrativo" con cui, principalmente, si individua il posizionamento del richiesto piezometro di controllo esterno all'area, si aggiornano i dati relativi al monitoraggio sulle acque e si prevede la traslazione di circa 2 metri (in direzione Ovest) dei punti di iniezione previsti;

Rilevato che:

- le risultanze delle indagini di caratterizzazione realizzate dalla società Esso Italiana hanno evidenziato presso il sito denominato PVF 1117:
 - per la matrice suolo profondo valori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per i siti a destinazione d'uso commerciale/industriale, per i parametri: **Benzene, Etilbenzene, Toluene, p-xilene, idrocarburi leggeri (C≤12) e idrocarburi pesanti (C>12)**, con riferimento alla Tabella 1 - colonna B - di cui all'Allegato 5 della Parte quarta del D.Lgs 152/2006;
 - per la matrice acque sotterranee (nei piezometri PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6 e PM7) valori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), per i parametri: **Benzene, Toluene, p-xilene, MtBE, EtBE e idrocarburi totali** con riferimento alla Tabella 2 di cui all'Allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs 152/2006. In particolare i piezometri PM1, PM3 e PM7 sono stati assunti dalla Società Esso Italiana quali punti di conformità (POC) per le acque sotterranee;
- l'Analisi di Rischio:
 - è stata eseguita facendo riferimento allo stato attuale ed esistente dell'area in argomento, utilizzando la "modalità inversa", seguendo lo standard denominato ASTM Ps 104 (calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio - CSR) così come stabilito dall'Allegato 1 alla Parte Quarta - Titolo V - del D.Lgs 152/2006, ed impiegando il codice di calcolo denominato "Risknet";
 - ha considerato, rispetto ai recettori presi in considerazione, i seguenti "scenari" di esposizione:
 - recettore adulto commerciale esposto inalazione vapori, all'aperto (outdoor) ed in locali chiusi (indoor), provenienti dal suolo profondo e dalla falda;
 - recettori adulti e bambini "adjusted" esposti all'inalazione di vapori all'aperto (outdoor) provenienti dal suolo profondo e dalla falda;

Rilevato che i risultati della suddetta Analisi di Rischio hanno evidenziato delle criticità legate ai percorsi di volatilizzazione per la sorgente presente nel suolo profondo e per la sorgente acque sotterranee;

Rilevato, altresì, che:

- la suddetta valutazione della CSR non è stata considerata dalla Società Esso Italiana quale definitiva per il sito in esame in quanto, in accordo con il Punto 2 delle "Linee guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito specifica" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la stessa Società ha dato inizio (a far data da aprile 2017) ad una campagna di misure dirette dei gas interstiziali, per la verifica delle effettive emissioni di sostanze volatili presenti nella matrice suolo profondo e del potenziale rischio per i percorsi di inalazione vapori indoor relativamente ai recettori considerati;
- la prima campagna di monitoraggio dei soil gas eseguita ad aprile 2017 ha mostrato l'accettabilità del suddetto rischio;

Rilevato, inoltre, che le attività, previste dal documento "Progetto Operativo di Bonifica", ai fini della bonifica delle acque sotterranee, sono costituite essenzialmente dall'esecuzione dell'attività di "pump & treat" e dall'applicazione di una tecnologia "ISCO/MNA accelerato" (cfr. Capitolo 13 del Progetto "Descrizione del sistema di bonifica") che consiste nell'iniezione in falda di sostanze reagenti al fine di accelerare il processo di degradazione dei contaminanti;

Dato atto che la conferenza di servizi, convocata con nota della SAC dell'Arpa di Piacenza prot. n. 4253 del 13/03/2018, ha concluso i propri lavori in data 11/04/2018, come da verbale in atti, pervenendo ad una valutazione positiva del documento "**Progetto unico di bonifica**";

Ritenute condivisibili le valutazioni effettuate dalla conferenza di servizi e che vi siano, pertanto, le condizioni per approvare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 31/2015 le azioni del "Progetto Operativo di Bonifica" con le prescrizioni contenute nel parere della Società Ireti S.p.a. e/o nei verbali delle conferenze di servizi del 30/11/2017 e dell'11/04/2018 (evitando la duplicazione) e di seguito riportate:

prescrizioni della Società Ireti S.p.a.:

- *Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile agli Enti di controllo ed al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 26 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;*
- *Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 25 del regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti S.p.a.;*
- *Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;*

- *I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;*
- *E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 21 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili con il sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;*
- *Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi;*
- *Il volume massimo scaricabile è fissato in 16.000 mc;*
- *Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura;*
- *Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521-248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabelari indicati al punto precedente;*
- *Ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti;*

prescrizioni della conferenza di servizi del 30/11/2017:

- *il punto di campionamento fiscale di cui sopra dovrà essere sempre accessibile e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;*
- *l'Azienda dovrà effettuare, nel suddetto punto di prelievo fiscale, con cadenza almeno mensile, autocontrolli analitici delle acque reflue con la ricerca dei seguenti parametri idrocarburi totali, solventi organici aromatici ed Mtbe;*
- *venga previsto un costante controllo circa il corretto funzionamento del sistema di trattamento mediante una verifica tecnico – funzionale dello stesso;*
- *venga prevista una periodica rigenerazione dei filtri a carbone attivo al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento;*
- *la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;*
- *nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alle condotte fognarie, la Ditta Esso Italiana S.r.l. dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune, all'ARPAE e all'A.U.S.L. indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;*
- *dovrà essere preventivamente comunicata, all'Arpa di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;*

- *rispetto al previsto spegnimento dell'impianto di pump & treat per un periodo di sei mesi, funzionale all'immissione in falda di composti a lento rilascio di ossigeno, si ritiene necessaria la realizzazione di un piezometro a valle idrogeologica per la verifica dell'eventuale migrazione della contaminazione. L'ubicazione di tale piezometro dovrà essere anticipata, contestualmente ad un cronoprogramma relativo a tutti gli interventi di bonifica, all'Arpae ed al Comune. Le verifiche analitiche del ripetuto piezometro dovranno essere effettuate con le frequenze e modalità già previste per i piezometri esistenti al punto 13.4 del "Progetto unico di bonifica".*

Verificato che, in merito allo scarico di acque reflue industriali:

- il suddetto sistema trattamento, denominato "pump & treat", delle acque sotterranee risulta costituito dai seguenti componenti:
 - n° 4 pompe di emungimento installate in corrispondenza dei pozzi PM3, PM5, PM6 e PM7;
 - n° 2 filtri a carboni attivi disposti in serie;
- il sistema di trattamento denominato "pump & treat" verrà utilizzato anche per la depurazione delle acque di spurgo emunte periodicamente dai pozzi facenti parte della rete di monitoraggio presente nel sito in oggetto;
- le acque in uscita dal sistema di trattamento "pump & treat" recapiteranno in pubblica fognatura così come indicato nella Fig. 1 allegata alla nota prot. 593/18 (prot. Arpae n. 4081 del 12/03/2018) della Società Petroltecnica;
- il punto di ispezione e campionamento risulta ubicato appena a monte del punto di recapito alla pubblica fognatura così come indicato nella suddetta Fig. 1 allegata alla nota prot. 593/18 (prot. Arpae n. 4081 del 12/03/2018);

Ritenuto, altresì, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, di dover quantificare in €. 61.600,00 (euro sessantunmilaseicento/00), pari al 50% dell'importo stimato per le opere di bonifica previste (€. 123.200,00), la garanzia finanziaria che dovrà essere fornita in favore del Comune di Caorso, sottoforma di fideiussione, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale;

Ricordato che la suddetta fideiussione:

- dovrà avere validità corrispondente alla durata dei lavori e il suo svincolo potrà aver luogo solo successivamente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art 248 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- dovrà essere intestata al seguente beneficiario: Comune di Caorso, P.zza Rocca, n. 1 – Caorso (PC);
- dovrà essere trasmessa, in originale, al Comune di Caorso, P.zza Rocca, n. 1 – Caorso (PC) e di detta trasmissione dovrà essere informata anche la Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;

Verificato che:

- la Società Esso Italiana ha effettuato il pagamento degli oneri istruttori (pari a €. 346,00) previsti al punto 12.08.05.04 ("Progetto di bonifica per interventi con procedura semplificata – art. 249 del

D.Lgs. 152/2006”) del “Tariffario delle prestazioni Arpae”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66/2016;

- la Società Petroltecnica ha effettuato il pagamento degli oneri istruttori, pari a €. 1063,85 (tariffa ridotta del 15% ai sensi dell’art. 16 del “Tariffario delle prestazioni Arpae”) previsti al punto 12.02.01.08 (“Scarico di acque industriali Q>10 mc/giorno”) del “Tariffario delle prestazioni Arpae”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66/2016;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spese né riduzioni di entrata;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015 e n° 88 del 28/07/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visti:

- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 56/2014, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di **approvare** ed **autorizzare** l’attuazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 31/2015, di quanto contenuto nel documento “**Progetto Operativo di Bonifica**”, relativo al Punto vendita carburanti PVF 1117 (PBL 105614) ubicato in Comune di Caorso, documento inoltrato dalla **Società ESSO ITALIANA S.r.l.** con nota dell’08/08/2017 (Prot. Arpae n. 9877 dell’11/08/2017) con la prescrizione di seguito riportata:
 - rispetto al previsto spegnimento dell’impianto di pump & treat per un periodo di sei mesi, funzionale all’immissione in falda di composti a lento rilascio di ossigeno, si ritiene necessaria la realizzazione di un piezometro a valle idrogeologica per la verifica dell’eventuale migrazione della contaminazione. L’ubicazione di tale piezometro dovrà essere anticipata, contestualmente ad un cronoprogramma relativo a tutti gli interventi di bonifica, all’Arpae ed al Comune. Le verifiche analitiche del ripetuto piezometro dovranno essere effettuate con le frequenze e modalità già previste per i piezometri esistenti al punto 13.4 del “Progetto unico di bonifica”;
2. di **autorizzare** la realizzazione del piezometro esterno di controllo che verrà ubicato all’interno di un’aiuola a verde di proprietà comunale (cfr. TAV. n. 1 allegata alla nota Società ESSO ITALIANA del 04/04/2018), fermo restando il rilascio da parte del Comune di Caorso dei conseguenti atti di assenso;

3. di **stabilire** che, prima dell'inizio dei lavori di bonifica, dovrà essere fornita la prevista garanzia finanziaria al Comune di Caorso, sottoforma di fideiussione, quantificata in €. 61.600,00 (euro sessantunmilaseicento/00), pari al 50% dell'importo stimato per le opere di bonifica previste (€. 123.200,00), per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale. Tale fideiussione dovrà avere validità corrispondente alla durata dei lavori. Lo svincolo di detta fideiussione potrà avvenire solo successivamente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica e ripristino ambientale ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006;
4. di **autorizzare** - ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - per conto della Società Esso Italiana S.r.l., la Società **PETROLTECNICA S.P.A.** (P.IVA 01508280409), avente sede legale in via Rovereta 32, Cerasolo AUSA di Coriano, in qualità di effettivo gestore dell'impianto di pump & treat, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
5. di **stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali di cui sopra**, il rispetto nel pozzetto di ispezione e campionamento (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della Parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
6. di **impartire, per lo scarico di acque reflue industriali di cui sopra**, le seguenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile agli Enti di controllo ed al personale di Irete Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 26 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 25 del regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Irete S.p.a.;
 - c) gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
 - d) i limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - e) è vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 21 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili con il sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
 - f) potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi;
 - g) il volume massimo scaricabile è fissato in 16.000 mc;
 - h) gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura;
 - i) qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521-

248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

- j) ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti;
 - k) il punto di campionamento fiscale di cui sopra dovrà essere sempre accessibile e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - l) l'Azienda dovrà effettuare, nel suddetto punto di prelievo fiscale, con cadenza almeno mensile, autocontrolli analitici delle acque reflue con la ricerca dei seguenti parametri: idrocarburi totali, solventi organici aromatici ed Mtbe;
 - m) venga previsto un costante controllo circa il corretto funzionamento del sistema di trattamento mediante una verifica tecnico – funzionale dello stesso;
 - n) venga prevista una periodica rigenerazione dei filtri a carbone attivo al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento;
 - o) la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - p) qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, la Ditta Esso Italiana S.r.l. dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) ad Ireti, al Comune, all'ARPAE e all'A.U.S.L. indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - q) dovrà essere preventivamente comunicata, all'Arpae di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
 - r) prima dell'inizio lavori dovrà essere trasmesso, all'Arpae ed al Comune, un cronoprogramma relativo a tutti gli interventi di bonifica. Le verifiche analitiche del piezometro esterno dovranno essere effettuate con le frequenze e modalità già previste per i piezometri esistenti al punto 13.4 del "Progetto unico di bonifica".
7. di **fare salvo** che i rifiuti provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
8. **l'invio** del presente Atto a:
- ESSO ITALIANA S.r.l.
 - Comune di Caorso;
 - Prefettura di Piacenza;
 - Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Piacenza;
 - IRETI S.p.a.
 - Arcadis Italia S.r.l.;

- Petroltecnica S.p.a.
- Gian Carlo Lino Imberti;
- Fabrizia Imberti;
- Arpae di Piacenza, Servizio Territoriale, Distretto di Fiorenzuola d'Arda.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.